

Dichiarazione di unicità

Il sottoscritto ALBERTO MOLINARI

in qualità di RESPONSABILE DI ATTIVITA' / RESPONSABILE FONDO

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

Descrizione del bisogno da soddisfare. Fornitura di un lotto di 10 Kg di polvere di acciaio 20CrMn5 da materia prima di riciclo, con PSD (particle size distribution) 20-63 micrometri e di tutta la rimanente polvere (quantità non definibile a priori) con PSD 63-150 micrometri. Il bene non esiste sul mercato.

Descrizione della indagine di mercato effettuata per identificare le modalità adeguate per soddisfare il bisogno. Dopo aver cercato in rete e attraverso contatti personali aziende di piccole dimensioni molto orientate alla ricerca applicata, attive nel settore della produzione di polveri metalliche di acciaio al carbonio a partire da materiale riciclato certificato e senza il ricorso ad operazioni supplementari dopo il processo di atomizzazione e in piccoli lotti, mi sono rivolto a F3nice, unica azienda individuata, alla quale ho assegnato l'incarico di condurre lo studio di fattibilità per la produzione del bene. Al termine di questo incarico ho ricevuto un lotto di polvere che ha soddisfatto le specifiche richieste. F3nice ha quindi dimostrato concretamente di essere in grado di produrre e fornire il bene di cui alla presente richiesta, certificandone la produzione a partire da materia prima di riciclo.

Descrizione delle specifiche tecniche in grado di soddisfare questo bisogno. L'attività di ricerca necessita della disponibilità di una polvere in acciaio 20CrMn5 nella classe granulometrica 20-63 micrometri, sferica, in quantità di 1 kg per produrre dei campioni di pezzi mediante il processo L-PBF presso la facility ProM di Trentino Sviluppo a Rovereto. Poiché nella produzione della polvere si ottiene anche, come by-product, una certa quantità di polvere di dimensioni maggiori (63-150 micrometri), si chiede la fornitura anche di questa per eventuali.

Individuazione dell'operatore economico da proporsi quale aggiudicatario. F3nice, Via Roccoli 252, 23010, Piantedo (SO), Italy

Tutto quanto sopra premesso:

risulta che l'operatore economico **F3nice** è l'unico operante sul mercato in grado di fornire prodotti con le specifiche tecniche essenziali in grado di soddisfare i bisogni e le finalità di ricercasopradescritti e che pertanto sussistono le condizioni di fatto e di diritto previste dalla normativa vigente (art. 21. lettera d) Legge Provinciale n. 23 di data 19/07/1990)

Trento, 1.3.2024

Firmato

Prof. Alberto Molinari



Il direttore del Dipartimento

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) ⁽²⁵³⁾ ⁽²⁵⁷⁾

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata; ⁽²⁵⁵⁾

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, o, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti ⁽²⁵⁶⁾.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'*articolo 28*. ⁽²⁵⁴⁾

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.